

**ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE "aBicitUdine"**

Il giorno venerdì 8 aprile 2011 in Udine, Via Brescia n. 3, si sono riuniti per costituire una Associazione senza fini di lucro i seguenti cittadini:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Alberto Deana il quale a sua volta nomina a Segretario la sig.ra Elisabetta Rosso

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione e legge lo Statuto Sociale che, dopo ampia discussione, viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione alla Associazione è libera, che il funzionamento della stessa è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti deliberano che l'Associazione venga denominata "*ABICITUDINE*", con sede sociale in Udine.

Si procede alla votazione delle cariche sociali, così come previsto dallo Statuto testé approvato.

Viene eletto Presidente dell'Associazione il sig.

Vengono eletti quali componenti del Consiglio Direttivo i sigg.:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

La riunione prosegue con la lettura che il Presidente fa dello Statuto della "Federazione Italiana Amici della Bicicletta FIAB" e con la proposta che l'Associazione vi aderisca. Tale proposta, dopo esauriente dibattito, è posta ai voti e approvata *all'unanimità*.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente ringrazia i convenuti e scioglie l'Assemblea.

Il Presidente

Il Segretario

**Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 117/17**

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "FIAB Udine ABICITUDINE APS"**

**TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE**

Articolo 1

A norma dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, e della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 è costituita un'Associazione di promozione sociale (non riconosciuta) denominata "FIAB Udine ABICITUDINE APS". L'associazione assumerà nella denominazione l'acronimo "APS" successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS nella sezione Associazioni di Promozione Sociale.

L'Associazione ha sede in Udine.

**TITOLO II - FINALITA' E ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE**

Articolo 2

L'Associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia, pacifica convivenza e legalità.

L'Associazione non ha scopo di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, di solidarietà e utilità sociale e la sua struttura è democratica, mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale delineate nel successivo articolo 3 prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

L'Associazione non aderisce ad alcun partito politico. L'Associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento dello Stato.

L'Associazione ha le seguenti finalità principali:

- promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, salubre, economico ed ecologico;
- proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l'uso della bicicletta;
- promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
- promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone; organizzando in proprio, o promuovendo l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici; promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità;
- diffondere la cultura della mobilità sostenibile nel rispetto dell'ambiente in tutti gli ambiti sociali con particolare attenzione ai giovani, e presso le amministrazioni pubbliche;
- diffondere e promuovere i valori della pace, della solidarietà e della dignità umana.

### Articolo 3

L'associazione persegue le seguenti attività di interesse generale riconducibili alle lettere d), e) e i) , dell'art. 5 comma 1, del D. Lgs. 117/2017:

- d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

L'Associazione intende raggiungere le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti e pedoni; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto collettivo; stigmatizzare i danni ambientali e sociali causati dall'uso smodato del mezzo privato a motore; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
- elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
- organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'Associazione;
- editare e pubblicare riviste o newsletter associative periodiche, nonché altre pubblicazioni aperiodiche utili per realizzare e comunicare le finalità dell'Associazione;
- attuare alcuni servizi od agevolazioni ai propri Soci, o a quelli di associazioni collegate, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
- ottenere per i propri Soci, e per quelli di associazioni collegate, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
- favorire i propri Soci, e quelli di associazioni collegate, nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale;
- rifacendosi ai principi di cui all'articolo 2, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa dell'ambiente, del paesaggio, dei beni storici e culturali, della salute dei cittadini, dell'utenza debole del traffico,

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo al Consiglio Direttivo in sede di redazione dei documenti di bilancio.

L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) e, tramite questa, alla European Cyclists' Federation (ECF).

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con

altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

### **TITOLO III - SOCI**

#### Articolo 4

L'Associazione è aperta a chiunque (persona fisica, con esclusione degli enti) ne condivida gli scopi e manifesti l'intenzione all'adesione attraverso l'accettazione del presente Statuto. La domanda di adesione verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio direttivo, comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci. L'eventuale rigetto della domanda di adesione deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 60 giorni. Entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, l'interessato può chiedere che sulla medesima si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera sulle domande non accolte, in occasione della sua successiva convocazione.

L'associazione non può essere composta da un numero inferiore a sette persone fisiche.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

La sottoscrizione del modulo d'iscrizione è da intendersi quale atto d'ammissione all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari o anche altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.

Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a due soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'Associazione.

#### Articolo 5

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere Assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati, adeguandosi ai regolamenti interni dell'Associazione.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 117/2017, ovvero quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

## Articolo 6

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, e non sono rivalutabili.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

- a) recesso redatto per iscritto o morte del socio;
- b) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo;
- c) mancata risposta alla procedura di cancellazione dal libro soci

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

Il recesso, la cancellazione e l'espulsione hanno effetto immediato.

Il mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, oltre all'attivazione della procedura di cancellazione dal libro soci, e salvo il godimento dei diritti di cui all'art. 6 del presente Statuto, causerà la sospensione dei servizi connessi al tesseramento, fintantoché il socio stesso non provvederà al versamento del contributo.

## **TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### Articolo 7

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) organo di controllo, se obbligatorio.

### Articolo 8

L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza

E' compito dell'Assemblea la nomina dell'organo di controllo secondo le previsioni dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.

L'Assemblea deve essere convocata almeno 15 giorni prima, mediante:

affissione di avviso presso la sede sociale;

comunicazione per posta elettronica;

comunicazione tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria inviata ai soli soci privi di strumenti o sistemi di comunicazione digitale personali;

comunicazione sul sito Internet dell'Associazione e sui sistemi di comunicazione sociale che l'Associazione abitualmente utilizza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.

L'Assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio presidente, diverso da quello dell'associazione. Esso ha il compito di:

- leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea;
- accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti;
- mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato;

- curare che venga rispettato l'ordine del giorno;
- controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario;
- dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, comprese quelle relative al bilancio economico-finanziario consuntivo e preventivo, sono approvate con il voto della maggioranza semplice dei presenti.

Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'Associazione; in caso di sua vacanza, l'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un socio presente in Assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'Assemblea.

Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci tramite inserto sulla rivista dell'Associazione, tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria, oppure tramite posta elettronica.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione nei giorni ed orari di apertura.

Il libri associativi sono i seguenti:

Libro soci

libro dei volontari

libro delle delibere dell'Assemblea soci

libro delle delibere del Consiglio Direttivo

libro delle delibere di eventuali organi di controllo

### Articolo 9

Il Presidente dell'Associazione è direttamente ed esclusivamente eletto dall'Assemblea dei soci e può rimanere in carica per un massimo di due mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di membri (incluso il Presidente) compreso fra tre e nove. Il Consiglio, eletto in maggioranza tra i soci dall'Assemblea, rimane in carica per un mandato triennale. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate. La carica di consigliere è rinnovabile per un numero illimitato di mandati, anche

fra loro consecutivi. In caso di recesso anticipato, il consigliere potrà essere sostituito dal primo dei non eletti all'ultima assemblea, qualora presente e disponibile ad assumere l'incarico.

Nella prima riunione successiva all'assemblea, il Consiglio Direttivo nomina il Vice-presidente, il Segretario (entrambi nel proprio ambito) e il Tesoriere dell'Associazione ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi, tramite comunicazione scritta dell'ordine del giorno agli interessati almeno 15 giorni prima. I Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente, hanno diritto di ricevere la convocazione, a propria scelta, tramite avviso postale, messaggio di posta elettronica o chiamata telefonica.

Possono essere convocati ed ascoltati, senza diritto di voto, altri soci non eletti che all'interno dell'Associazione svolgono attività, iniziative o mansioni importanti o abbiano competenze specifiche su particolari settori d'intervento associativo.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche Assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'Associazione.

Ha facoltà di redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione i quali dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione.

Ha l'obbligo di redazione del rendiconto economico-finanziario.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### Articolo 10

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

### Articolo 11

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

### Articolo 12

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

### Articolo 13

Le cariche degli organi sociali, con esclusione dell'organo di controllo, sono gratuite.

## **TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO**

### Articolo 14

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività di interesse generale e dalle attività diverse, secondo i limiti definiti nell'art. 3 del presente Statuto;
- le raccolte fondi;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

## Articolo 15

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13, c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il rendiconto economico-finanziario o il bilancio deve essere formulato secondo le previsioni dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario. Il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa; il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'Associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di eventuale proprietà dell'Associazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Il bilancio consuntivo o rendiconto economico/finanziario deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i sette giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prendere visione dei libri sociali con la seguente modalità: il socio fa una richiesta verbale oppure via e-mail all'Associazione per concordare un appuntamento da fissare entro i successivi 15 giorni, per prendere visione dei documenti richiesti.

Il patrimonio dell'associazione-comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate- è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' comunque vietata la distribuzione, anche indiretta, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Eventuali avanzi di gestione saranno obbligatoriamente ed interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

## **TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO, SCIoglimento**

### Articolo 16

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea straordinaria con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.

#### Articolo 17

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti fra i propri associati.

### **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

#### Articolo 18

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile, dalla normativa vigente, e dalle norme del Codice del Terzo Settore.